



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.2.2012
COM(2012) 28 final

2012/0014 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione temporanea dell'accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello dell'Unione¹ (il "mandato orizzontale"). Gli obiettivi del suddetto accordo sono concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell'Unione europea, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

Vi sono inoltre altre questioni, come la tassazione del carburante per l'aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte all'interno dell'Unione europea, dove è necessario assicurare il rispetto del diritto dell'Unione, modificando o integrando le disposizioni esistenti contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei 15 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri dell'Unione europea e la regione amministrativa speciale (RAS) di Macao della Repubblica popolare cinese.

¹ Decisione 11323/03 del Consiglio del 5 giugno 2003 (documento riservato).

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

L'accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli accordi bilaterali esistenti sui servizi aerei.

2. **Consultazione delle parti interessate e valutazioni d'impatto**

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli Stati membri e gli operatori del settore sono stati consultati per l'intera durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori del settore.

3. **Elementi giuridici della proposta**

- **Sintesi delle misure proposte**

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti in materia di servizi aerei fra gli Stati membri dell'Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'Unione che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristrutturava il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 8.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell'Unione.

- **Scelta dello strumento**

L'accordo fra l'Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione europea tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese.

4. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

5. Informazioni supplementari

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con l'Unione.

- **Spiegazione dettagliata della proposta**

In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare tale accordo a nome dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione temporanea dell'accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea²,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo con la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei (in appresso "l'accordo"), conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.
- (3) Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno che l'accordo sia firmato e applicato a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- (1) La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su determinati aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 2

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo, dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

tra l'Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese

su determinati aspetti relativi ai servizi aerei

L'UNIONE EUROPEA

(in appresso "l'Unione")

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI MACAO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (in appresso la "RAS di Macao"), debitamente autorizzato a concludere questo accordo dal governo centrale della Repubblica popolare cinese

dall'altra,

(in appresso "le parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione e la RAS di Macao hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell'Unione,

CONSTATANDO che l'Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori di quest'ultima stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l'Unione ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell'Unione,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione e la regione amministrativa speciale di Macao, che sono contrarie al diritto dell'Unione, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione e la RAS di Macao e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell'Unione i vettori aerei di quest'ultima non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione e la regione amministrativa speciale di Macao che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che questo accordo non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra l'Unione e la RAS di Macao, compromettere l'equilibrio fra i vettori dell'Unione e i vettori della RAS di Macao, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

- (1) Ai fini del presente accordo per “Stati membri” si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per “trattati UE” si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (2) In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai cittadini degli Stati membri.
- (3) In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

- (1) Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad esso rilasciati dalla RAS di Macao, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
- (2) Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la RAS di Macao rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - (a) il vettore aereo sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; e

- (b) lo Stato membro competente per il rilascio del Certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché
 - (c) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.
- (3) La RAS di Macao può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
- (a) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE o che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea;
 - (b) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
 - (c) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La RAS di Macao esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

- (1) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
- (2) Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della RAS di Macao ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la RAS di Macao si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

- (1) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

- (2) In deroga a ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla RAS di Macao che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

- (1) In deroga a ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza.
- (2) Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

- (1) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
- (2) In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
- (3) Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati in via transitoria.

ARTICOLO 9

Denuncia

- (1) La denuncia di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo che riguardano l'accordo di cui all'allegato 1 in questione.
- (2) La denuncia di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, cinese, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER L'UNIONE EUROPEA:PER LA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI
MACAO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

Accordi in materia di servizi aerei o altri accordi, emendati o modificati, tra la regione amministrativa speciale (RAS) di Macao e gli Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati o siglati alla data della firma del presente accordo:

- Accordo sui trasporti aerei fra il **governo federale austriaco e il governo di Macao**, fatto a Vienna il 4 novembre 1994, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Austria” nell'allegato 2;
- Accordo fra il **governo del Regno del Belgio e il governo di Macao** relativo al trasporto aereo, fatto Bruxelles il 16 novembre 1994, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Belgio” nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica ceca e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese** fatto a Praga il 25 settembre 2001, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Repubblica ceca” nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **governo del Regno di Danimarca e il governo di Macao** fatto a Oslo il 12 dicembre 1996, in appresso denominato “Accordo RAS di Macao - Danimarca” nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica di Finlandia e il governo di Macao** fatto a Macao il 9 settembre 1994, in appresso denominato “Accordo RAS di Macao - Finlandia” nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica francese e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese** fatto a Parigi il 23 maggio 2006, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Francia” nell'allegato 2;
- Accordo fra il **Governo della Repubblica federale di Germania e il governo di Macao** fatto a Bonn il 5 settembre 1996, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Germania” nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica greca e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese** siglato a Macao il 17 febbraio 2006, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Grecia” nell'allegato 2;
- accordo fra il **governo del Granducato del Lussemburgo e il governo di Macao** in materia di servizi aerei fatto a Macao il 14 dicembre 1994, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Lussemburgo” nell'allegato 2;

- Accordo fra il **Regno dei Paesi Bassi e Macao** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto all’Aia il 16 novembre 1994, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Paesi Bassi” nell’allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra il **governo della Repubblica di Polonia e il Governo di Macao** fatto a Varsavia il 22 ottobre 1999, in appresso denominato “Accordo RAS di Macao - Polonia” nell’allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **Governo della Repubblica portoghese e il Governo di Macao** fatto a Lisbona il 31 agosto 1995, in appresso denominato “Accordo RAS di Macao - Portogallo” nell’allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **Governo della Repubblica slovacca e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese** siglato a Macao il 3 marzo 2006, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Slovacchia” nell’allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **governo del Regno di Svezia e il governo di Macao** fatto a Oslo il 12 dicembre 1996, in appresso denominato “Accordo RAS di Macao - Svezia” nell’allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese** e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord fatto a Londra il 19 gennaio 2004, nel seguito denominato “Accordo RAS - Regno Unito” nell’allegato 2.

**Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati
negli articoli da 2 a 4 del presente accordo**

- (a) Designazione da parte di uno Stato membro:
- Articolo 4 dell'accordo RAS di Macao - Austria;
 - Articolo 3 dell'accordo RAS di Macao - Repubblica ceca;
 - Articolo 4 dell'accordo RAS di Macao - Danimarca;
 - Articolo 4 dell'accordo RAS di Macao - Germania;
 - Articolo 4 dell'accordo RAS di Macao - Lussemburgo;
 - Articolo 4 dell'accordo RAS di Macao - Polonia;
 - Articolo 4 dell'accordo RAS di Macao - Portogallo;
 - Articolo 4 dell'accordo RAS di Macao - Svezia.
- (b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
- Articolo 5 dell'accordo RAS di Macao - Austria;
 - Articolo 6 dell'accordo RAS di Macao - Belgio;
 - Articolo 4 dell'accordo RAS di Macao - Repubblica ceca;
 - Articolo 5 dell'accordo RAS di Macao - Danimarca;
 - Articolo 4 dell'accordo RAS di Macao - Finlandia;
 - Articolo 5 dell'accordo RAS di Macao - Lussemburgo;
 - Articolo 5 dell'accordo RAS di Macao - Paesi Bassi;
 - Articolo 5 dell'accordo RAS di Macao - Polonia;
 - Articolo 6 dell'accordo RAS di Macao - Portogallo;
 - Articolo 5 dell'accordo RAS di Macao - Svezia.
- (c) Sicurezza:
- Articolo 7 dell'accordo RAS di Macao - Repubblica ceca;
 - Articolo 9 dell'accordo RAS di Macao - Francia;
 - Articolo 7 dell'accordo RAS di Macao - Grecia;

- Articolo 7 dell'accordo RAS di Macao - Lussemburgo;
- Articolo 6 dell'accordo RAS di Macao - Repubblica slovacca;
- Articolo 14 dell'accordo RAS di Macao - Regno Unito.

(d) Tassazione del carburante:

- Articolo 8 dell'accordo RAS di Macao - Austria;
- Articolo 11 dell'accordo RAS di Macao - Belgio;
- Articolo 8 dell'accordo RAS di Macao - Repubblica ceca;
- Articolo 7 dell'accordo RAS di Macao - Danimarca;
- Articolo 6 dell'accordo RAS di Macao - Finlandia;
- Articolo 7 dell'accordo RAS di Macao - Germania;
- Articolo 9 dell'accordo RAS di Macao - Lussemburgo;
- Articolo 10 dell'accordo RAS di Macao - Paesi Bassi;
- Articolo 7 dell'accordo RAS di Macao - Polonia;
- Articolo 10 dell'accordo RAS di Macao - Portogallo;
- Articolo 7 dell'accordo RAS di Macao - Svezia;
- Articolo 8 dell'accordo RAS di Macao - Regno Unito.

Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 del presente accordo

- (a) **La Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
- (b) **il Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
- (c) **Il Regno di Norvegia** (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
- (d) **La Confederazione svizzera** (nell'ambito dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).